



Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

Ordinanza n° 295 del 02/12/2020

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA IN VIA ARNO PER IL PERIODO DAL 07/12/2020 AL 31/12/2020 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE IN VIA TOSCO ROMAGNOLA EST NEL CAPOLUOGO.

IL DIRIGENTE

Ordina

L'adozione dei seguenti provvedimenti di disciplina della circolazione stradale in Pontedera, di via Arno nel tratto compreso tra via dei Macelli e via Tosco Romagnola con efficacia dal 07/12/2020 al 31/12/2020 (orario 00:00 – 24:00) e comunque fino al termine dei lavori, onde consentire alla Ditta F.LLI COLIBAZZI S.R.L., con sede legale in Fucecchio (FI) Via Del Castelluccio, 32 di installare il cantiere temporaneo ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione di un percorso pedonale in via Tosco Romagnola;:

- l'istituzione del divieto sosta e di transito nel tratto di via Arno compreso tra l'incrocio con via dei Macelli e via Tosco Romagnola;
- l'accesso – pedonale, ciclabile e veicolare – alle residenze e al parcheggio privato avverrà da via Arno per i soli residenti, istituendo il doppio senso di marcia nel tratto interessato, come da planimetria allegata;

2) - Alla richiedente ditta esecutrice, F.LLI COLIBAZZI S.R.L, di verificare la compatibilità con la segnaletica verticale ed orizzontale esistente nella zona oggetto dei lavori, apportando le modifiche temporanee necessarie e finalizzate al corretto utilizzo della viabilità secondo il C.d.S.; al termine dei lavori la suddetta Ditta dovrà provvedere al ripristino di tutta la relativa segnaletica stradale quod ante;

La Ditta F.LLI COLIBAZZI S.R.L è obbligata in solido:

a) al mantenimento in efficienza della segnaletica e di quant'altro installato a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, garantendo il transito pedonale, ciclabile e veicolare – alle residenze e al parcheggio di via Arno ed il passaggio dei mezzi di soccorso;

b) alla continua sorveglianza e guardiania del cantiere in oggetto;

c) Il Responsabile di cantiere per la F.LLI COLIBAZZI S.R.L, reperibile h24 al numero 320/0310241, deve provvedere all'effettuazione senza indugio, costantemente H. 24 di ogni azione volta alla sicurezza del cantiere, alla prevenzione di pericoli di sorta, alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

- Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico a cura della Ditta F.LLI COLIBAZZI S.R.L, la quale è obbligata a predisporre apposita e idonea segnaletica in loco durante l'esecuzione dei lavori in relazione all'avanzamento del cantiere mobile e, quindi, alla variazione della viabilità.

Che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Ditta F.LLI COLIBAZZI S.R.L., alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico.

- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Motivazione:

Vista l'istanza presentata, dalla Ditta F.LLI COLIBAZZI S.R.L., con sede legale in Fucecchio (FI) Via Del Castelluccio, 32, con la quale viene richiesta l'emissione di ordinanza per l'istituzione del divieto sosta e di transito nel tratto di via Arno compreso tra l'incrocio con via dei Macelli e via Tosco Romagnola, per il periodo dal dal 07/12/2020 al 31/12/2020 (orario 00:00 – 24:00), ai fini dell'installazione del cantiere ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione di un percorso pedonale in via Tosco Romagnola;

Ritenuto per le finalità d'interesse pubblico, consentire alla Ditta F.LLI COLIBAZZI S.R.L. di eseguire i suddetti lavori;

Considerato che per l'installazione del cantiere mobile è necessario:

- 1) istituire in Via Arno il divieto di transito e di sosta;
- 2) variare temporaneamente la segnaletica sia sulle strade in argomento che sulle strade limitrofe secondo quanto richiesto dall'Impresa esecutrice dei lavori;
- 3) ripristinare lo stato dei luoghi, nulla escluso o eccettuato, nello stato quo ante.

Vista la comunicazione inviata alla Polizia Locale – Comando Territoriale la quale non ha espresso prescrizioni particolari in merito fatto salve quelle generali di seguito riportate.

- La suddetta area dovrà essere opportunamente delimitata, protetta e segnalata, sia di giorno che di notte e in ogni caso di scarsa visibilità, e devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, così come previsto dal D.lgs. 285/92 (Codice della Strada) e suo Regolamento di esecuzione.

- Installazione di idonea segnaletica verticale temporanea, non meno di 48 ore prima dell'intervento, con pannello integrativo indicante il periodo e il motivo della nuova regolamentazione.
- Sia comunque garantito l'accesso pedonale e veicolare in sicurezza ad abitazioni, locali o attività fondi presenti e al parcheggio privato, anche rispetto a eventuali cadute di materiale o attrezzature dall'area di lavoro, sospendendo l'attività lavorativa se necessario.
- Sia comunque garantito il rispetto delle norme del Codice della Strada (D. L.vo 285/92) e suo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92).

Ritenuto che non vi siano motivi ostativi per l'adozione dell'ordinanza richiesta;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo n.285 del 30.04.1992 (C.d.S.);

Adempimenti a cura del richiedente:

L'impresa esecutrice è tenuta:

- ad apporre ed a mantenere in efficienza la necessaria segnaletica verticale e orizzontale temporanea, individuata in relazione ai modelli ed alle disposizioni del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/1992);
- a notificare la presente ordinanza alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico;

Adempimenti a cura della Pubblica Amministrazione:

La Polizia Locale dell'Unione Valdera e gli altri organi di polizia stradale individuati a norma dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza.

Segnalazioni particolari:

Responsabile di cantiere per la Ditta F.LLI COLIBAZZI S.R.L. reperibile h24 al numero 320/0310241.

L'atto diviene esecutivo al momento della pubblicazione sull'albo pretorio on line del Comune di Pontedera.

La pubblicazione di cui al punto precedente avviene per 15 giorni consecutivi.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ove ne ricorrano i motivi, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'ufficio Relazioni con il pubblico - telefono 0587/299248 indirizzi e-mail: urp@comune.pontedera.pi.it

Contro le ordinanze che autorizzano o dispongono la collocazione della segnaletica stradale è ammesso ricorso, entro 60 giorni, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Reg. Esec. N.C.d.S.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Generali

- □D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii. ;
- □Art. 5 "Regolamentazione della circolazione in generale" e 7 "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati" del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.;
- □D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali art. 107 del medesimo che ribadisce l'attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e tecnico-amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- □D.Lgs. 196/2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (e successive modifiche ed integrazioni);
- □D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed integrazioni);

Specifici

- Decreto del Sindaco n. 24 del 22/10/2019 di nomina dei dirigenti dei Settori dell'Ente;
- Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come risulta dal Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, approvato con deliberazione G.C. n° 50 del 10/06/2020.

il Dirigente
Massimo Parrini / ArubaPEC S.p.A.